



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI A
PRESENTARE OFFERTE NEL MERCATO DELLE ASTE DELLE QUOTE DI EMISSIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20-TER, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 58/1998**

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

22 MARZO 2024

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il **22 maggio 2024** *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno](#),

oppure, al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma --- posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e.mail: responsabileprotezionedati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.



1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il sistema europeo di scambio di quote di emissione (di seguito, anche “*Emission Trading System*”, “EU ETS” o “sistema ETS”) è stato introdotto dalla direttiva 2003/87/CE¹ e costituisce uno degli strumenti chiave adottati dalle Istituzioni europee per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre in modo economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra (di seguito, anche “*greenhouse gas*” o “GHG”) nei settori produttivi ad alta intensità energetica e nel comparto dell’aviazione.

Il sistema ETS si fonda sul principio c.d. “*cap and trade*” che prevede la definizione di un tetto alla quantità totale di gas serra che i gestori degli impianti energetici e gli operatori aerei possono emettere², cui corrisponde un equivalente numero di “*carbon credits*” (di seguito, anche “quote di emissione”), ossia certificati o altri permessi che incorporano il diritto di emettere GHG³.

Ogni anno, i partecipanti al sistema ETS devono restituire le quote in misura tale da compensare le emissioni effettivamente prodotte: le imprese virtuose che sono in grado di ridurre le proprie emissioni rispetto alle quote disponibili possono accantonare quelle in eccedenza per coprire fabbisogni futuri o vendere il *surplus* ad altre imprese; in caso di restituzione di quote per un ammontare inferiore alle emissioni prodotte è prevista l’irrogazione di sanzioni.

Dal 2013, salvo casi limitati di assegnazione a titolo gratuito (*grandfathering*)⁴, il metodo *standard* di allocazione delle quote di emissione sul mercato primario è quello dell’*auctioning* che prevede il ricorso a un sistema d’asta pubblica, secondo procedure e meccanismi di funzionamento *ab origine* disciplinati dal regolamento (UE) n. 1031/2010⁵; gli operatori possono poi scambiare le quote tra loro rivolgendosi al mercato secondario⁶.

Più in dettaglio, e per quanto di specifico interesse in questa sede, il citato regolamento (UE) n. 1031/2010 e successive modificazioni ha:

- i) individuato le categorie di soggetti legittimati a partecipare al mercato delle aste delle quote di emissione in conto proprio e/o in conto terzi (art. 18);
- ii) dettato le specifiche regole di condotta sottese a tale tipo di operatività (art. 59).

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

² L’implementazione del sistema ETS è stata articolata in quattro *step* distinti: l’attuale fase IV, in vigore fino al 2030, prevede la fissazione annuale da parte della Commissione europea di un limite - progressivamente decrescente - alle emissioni totali di gas serra sul territorio dell’UE, secondo un tasso di riduzione del 2,2% su base annua.

³ Nello specifico, la titolarità di un *carbon credit* attribuisce la facoltà di emettere una massa uguale a 1 tonnellata di anidride carbonica o altro GHG.

⁴ Le assegnazioni a titolo gratuito sono, in particolare, appannaggio dei settori manifatturieri che presentano il maggior rischio di delocalizzazione della produzione al di fuori del territorio dell’UE.

⁵ Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

⁶ Tutte le operazioni effettuate nell’ambito del sistema ETS sono raccolte nel Registro unico dell’UE, la banca dati dell’Unione europea in cui sono contabilizzate le quote detenute nei conti intestati ai partecipanti e tutte le transazioni effettuate sul mercato primario e secondario. Per ricevere gratuitamente quote di emissione, partecipare alle aste sul primario e/o negoziare quote sul mercato secondario è necessario aprire un conto presso tale Registro, facendone richiesta all’Autorità nazionale competente. In Italia, le richieste sono valutate dal Comitato ETS con sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.



In relazione al profilo *sub i*), è stata prevista la partecipazione *ex lege* dei gestori degli impianti e degli operatori aerei obbligati a aderire all'EU ETS, nonché delle imprese di investimento e degli enti creditizi⁷.

Accanto a tali soggetti, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di accedere alle vendite all'asta anche agli operatori di mercato che beneficiano dell'esenzione dall'applicazione della disciplina MiFID in materia di *ancillary activities*⁸; quest'ultimi possono accreditarsi solo a condizione che l'Autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti abbia rilasciato apposita autorizzazione a presentare offerte in conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, sulla base della normativa nazionale allo scopo emanata.

Quanto al profilo *sub ii*), le prescrizioni comportamentali rilevano solo in ipotesi di partecipazione per conto terzi e si sostanziano nella predisposizione di specifiche misure atte ad assicurare che le aste si svolgano in maniera trasparente e non discriminatoria⁹.

2. LE SUCCESSIVE EVOLUZIONI NORMATIVE

Il crescente impegno europeo per una transizione *green* - suggellato, tra gli altri, dal pacchetto di interventi c.d. "*Fit For 55*" presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 - ha inciso sul quadro normativo di riferimento, comportando una riforma del sistema ETS¹⁰, nell'ottica di

⁷ Con particolare riferimento alle imprese di investimento e agli enti creditizi, la versione originaria del regolamento (UE) n. 1031/2010 prevedeva la necessità per tali soggetti di avere un'abilitazione nazionale *ad hoc* ai fini dell'accesso al mercato delle aste. A seguito dell'intervenuta qualificazione delle quote di emissione come strumenti finanziari ai sensi di MiFID II, la versione aggiornata del citato regolamento – nel chiarire che "*la ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE*" (art. 6, par. 5) – ha previsto la partecipazione di diritto ai sistemi d'asta dei predetti intermediari.

⁸ Si fa riferimento all'esenzione di cui all'art. 2, par. 1, lett. j), della MiFID II, recepita nell'art. 4-terdecies, comma 1, lett. l), del TUF, concernente "*i soggetti: i) compresi i market maker, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale, purché: 1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un'attività accessoria alla loro attività principale considerata nell'ambito del gruppo, purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento, di attività bancarie o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci; 2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza*".

Come evidenziato dal considerando 25 del regolamento (UE) n. 1031/2010, "*l'aggiunta di altri soggetti autorizzati dagli Stati membri all'elenco dei soggetti legittimati a chiedere l'ammissione all'asta mira a dare ai gestori di impianti fissi e agli operatori aerei un accesso indiretto non solo attraverso intermediari finanziari ma anche attraverso altri intermediari con i quali hanno già un rapporto di affari come i fornitori di energia o di carburante, cui non si applica la direttiva [MiFID]*".

⁹ La normativa europea chiarisce che la partecipazione all'asta per conto terzi può avvenire solo con esclusivo riferimento ai clienti che siano a loro volta legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta.

¹⁰ Cfr. in particolare:

- direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
- direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.



avvicinare l'UE all'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050.

Le principali novità hanno riguardato i seguenti aspetti:

a) Campo di applicazione

Il perimetro applicativo del sistema ETS è stato integrato con l'inclusione del settore del trasporto marittimo. Inoltre, è stato introdotto un sistema separato per lo scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale (c.d. ETS II), con un *cap* appositamente fissato e uno specifico fattore lineare di riduzione delle emissioni.

b) Assegnazione delle quote a titolo gratuito

Viene prevista una progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite; per il trasporto aereo, la percentuale di quote assegnate a titolo gratuito verrà azzerata a partire dal 2026. Nei nuovi settori (marittimo e ETS II), le quote verranno sin da subito assegnate esclusivamente mediante vendite all'asta, non prevedendosi assegnazioni gratuite.

c) Incentivi alla decarbonizzazione

Si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo per la modernizzazione, entrambi alimentati con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione, e volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi di ammodernamento dei sistemi a sostegno dell'efficienza energetica in alcuni Stati dell'Unione a basso reddito.

Per quanto di specifico interesse in questa sede, la portata delle novità recate dai citati interventi legislativi ha determinato anche l'abrogazione del sopra richiamato regolamento (UE) n. 1031/2010 riguardante i meccanismi di funzionamento delle aste delle quote di emissione e la sua integrale sostituzione con il regolamento delegato (UE) 2023/2830 del 17 ottobre 2023¹¹.

L'art. 57, par. 2, del nuovo regolamento stabilisce espressamente che “*i riferimenti al regolamento (n. 1031/2010) abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV*”¹².

Il nuovo assetto normativo non ha inciso, a livello sostanziale, sulle modalità di partecipazione alle aste delle quote di emissione dei soggetti in esenzione MiFID, restando immutate sia le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini dell'esercizio di tale attività (necessità di un'apposita

¹¹ Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 17 ottobre 2023 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

¹² Conformemente a tale tavola di concordanza, per quanto rilevante in questa sede:

- il previgente art. 18 riguardante i soggetti legittimati a partecipare al mercato delle aste delle quote di emissione corrisponde al nuovo art. 18;
- il previgente art. 59 riguardante le regole comportamentali sottese alla partecipazione alle aste in conto terzi per i soggetti che beneficiano dell'esenzione MIFID in materia di *ancillary activities* corrisponde al nuovo art. 50.



autorizzazione da parte dell’Autorità nazionale competente sulla base di una normativa domestica *ad hoc*) sia le regole di condotta che devono essere osservate.

3. LE COMPETENZE DELLA CONSOB

Nella vigenza del regolamento (UE) n. 1031/2010 e ai fini dell’attuazione delle disposizioni ivi contenute, il legislatore nazionale è intervenuto sul d.lgs. n. 58/1998 (TUF)¹³, assegnando alla Consob la competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell’esenzione MiFID in materia di *ancillary activities* a presentare offerte nel mercato delle quote di emissione, secondo quanto in origine previsto dagli artt. 18, par. 2, e 59 della citata fonte europea.

Più in dettaglio, l’art. 20-ter del TUF, parallelamente all’attribuzione delle competenze autorizzatorie sui soggetti in esenzione¹⁴, ha conferito alla Consob tutti i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento) previsti con riferimento agli intermediari abilitati per assicurare il rispetto delle regole di matrice europea prescritte per l’accesso ai sistemi d’asta in conto terzi. Anche la Parte V del TUF rubricata “Sanzioni” è stata integrata al fine di dotare la Consob dei necessari poteri sanzionatori.

Inoltre, l’art. 20-ter, comma 4, del TUF ha riconosciuto alla Consob la facoltà di dettare disposizioni di attuazione della disciplina primaria sia con riferimento alle procedure di autorizzazione (e di revoca) dei soggetti esentati ai sensi di MiFID II sia con riguardo alle regole di condotta che gli stessi sono tenuti ad osservare.

Come sopra ricostruito, successivamente alle descritte integrazioni al Testo Unico, il legislatore europeo è intervenuto sulla materia abrogando il citato regolamento (UE) n. 1031/2010 e sostituendolo integralmente con il regolamento delegato 2023/2830.

In conformità a quanto previsto dall’art. 57 della nuova normativa direttamente cogente nell’ordinamento nazionale, tutti i richiami contenuti nel TUF all’abrogato regolamento (UE) n. 1031/2010 vanno riferiti alle corrispondenti disposizioni della nuova fonte europea, rimaste pressochè immutate nella sostanza.

4. L’INTERVENTO REGOLAMENTARE

Come sopra rappresentato, la crescente attenzione delle Istituzioni europee alla transizione ecologica si è accompagnata ad un’intensa e rapida evoluzione del contesto normativo di riferimento.

¹³ Cfr. art. 13 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea*” (Legge Europea 2018).

¹⁴ Il comma 3 dell’art. 20-ter TUF prevede altresì una specifica autorizzazione a SIM e banche italiane a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini. Come osservato sopra, nella cornice normativa europea conseguente alla qualificazione delle quote di emissione come strumenti finanziari ai sensi di MiFID II, i predetti intermediari risultano abilitati di diritto a partecipare alle piattaforme d’asta, senza necessità di un’autorizzazione domestica *ad hoc*.



Nell'alveo del percorso di riforma intrapreso in sede europea ai fini del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica si collocano anche gli interventi alla disciplina concernente il sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.

La Consob ha monitorato gli sviluppi tempo per tempo registrati a livello unionale, ritenendo opportuno, ai fini dell'esercizio delle facoltà regolamentari riconosciute dal legislatore domestico ai sensi dell'art. 20-ter del TUF, disporre di un quadro sufficientemente stabile e organico per poter meglio calibrare il proprio intervento.

A seguito dell'emanazione del regolamento delegato del 17 ottobre 2023, che ha abrogato il previgente regolamento (UE) n. 1031/2010, la Consob intende esercitare le deleghe attualmente previste nel TUF al fine di delineare una cornice regolamentare nazionale di cui gli operatori interessati possano avvantaggiarsi per meglio orientare le loro scelte di *business*.

Nel fare rinvio ai commenti concernenti le singole disposizioni, si ritiene opportuno adottare, in ragione delle peculiarità del fenomeno oggetto di disciplina, un regolamento autonomo al fine di declinare con maggior livello di dettaglio sia l'*iter* sotteso al rilascio dell'autorizzazione a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione sia le regole che governano tale attività, in conformità ai requisiti fissati dalla normativa europea direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale.

L'emananda disciplina regolamentare è circoscritta ai soggetti, stabiliti in Italia, che beneficiano dell'esenzione dall'applicazione del regime MIFID di cui all'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF che, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del medesimo Testo Unico, possono essere autorizzati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione in conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale.

Non risulta invece necessario dettare una disciplina *ad hoc* per le banche e le SIM. Oltre a beneficiare dell'autorizzazione *ex lege* a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione, i predetti intermediari, in considerazione dell'intervenuta qualificazione delle *emission allowances* come strumenti finanziari, sono tenuti ad osservare, anche nella presentazione delle offerte presso le piattaforme d'asta, tutte le regole di condotta di matrice MiFID che governano la prestazione dei servizi di investimento, secondo quanto previsto nel TUF e come ulteriormente dettagliato nel Regolamento Intermediari della Consob.

5. LE DISPOSIZIONI POSTE IN CONSULTAZIONE

Il regolamento sottoposto a consultazione si compone di **due Parti** ed è corredato da **due Allegati**.

La **Parte I** reca le disposizioni generali ove sono riportate le fonti normative e le definizioni.

La **Parte II**, dedicata alla disciplina dell'attività di partecipazione alle aste delle quote di emissione, è suddivisa in tre Titoli:

- il **Titolo I** riguarda la formazione del registro ove iscrivere i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del TUF e le relative forme di pubblicità.



In particolare, al fine di consentire la pronta consultazione dei dati identificativi dei menzionati operatori, a tutela degli investitori e del mercato, l'art. 4 definisce il contenuto del registro che sarà pubblicato in apposita sezione del sito *internet* della Consob.

- il **Titolo II** reca le disposizioni sul procedimento di autorizzazione e di cancellazione.

L'istanza di iscrizione deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità a quanto stabilito dalla normativa europea direttamente applicabile, ivi inclusi il possesso dei requisiti patrimoniali, di onorabilità e di professionalità tali da consentire ai soggetti richiedenti di partecipare con diligenza e competenza alla piattaforma d'asta.

In un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo, all'art. 6 vengono fornite specifiche indicazioni ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione, che deve essere redatta secondo quanto indicato nell'**Allegato 1** al Regolamento, e deve altresì essere corredata da una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, da predisporre in osservanza allo schema fornito nell'**Allegato 2**, che ne dettaglia il contenuto minimo.

Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività istruttoria, i termini procedurali sono stati individuati secondo un principio di proporzionalità, tenuto conto della disciplina regolamentare dettata per i procedimenti di autorizzazione già nell'alveo delle competenze della Consob.

Nello specifico, l'Autorità, nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, è tenuta a comunicare all'istante eventuali carenze, che devono essere sanate entro trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilità.

In corso di istruttoria, la Consob può rivolgere richieste di ulteriori elementi informativi non solo al soggetto istante, ma a ogni altro soggetto, anche estero, nonché, qualora il richiedente sia una persona giuridica, direttamente a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e a coloro che detengono il controllo della società richiedente. Le menzionate circostanze determinano la sospensione del termine di conclusione del procedimento, la cui durata è fissata in sessanta giorni lavorativi.

È poi previsto che qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'autorizzazione che intervenga nel corso dell'istruttoria ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'**Allegato 2** debbano essere portate senza indugio a conoscenza della Consob. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

In attuazione dell'art. 50, par. 5, lett. *a*), del regolamento (UE) 2023/2830, l'art.7 individua, in ottica di proporzionalità rispetto agli intermediari abilitati, i requisiti di onorabilità e di professionalità che devono possedere coloro che intendono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione, al fine di garantire che l'attività sia svolta da persone dalla condotta irreprensibile e dalla comprovata correttezza nelle relazioni d'affari e che siano altresì dotate di un adeguato livello di capacità professionale.

Al fine di assicurare adeguati *standard* per l'accesso al mercato delle aste delle quote di emissione, l'art. 8 prevede che il possesso dei requisiti di onorabilità riguardi tutti i soggetti che intervengono nella catena di controllo del soggetto richiedente l'autorizzazione.



In ragione delle modalità attraverso cui può essere esplicata l'attività di partecipazione alla piattaforma d'asta (che implicano, tra l'altro, la possibilità di richiedere ai clienti il deposito di somme di denaro a titolo di acconto per il pagamento delle quote, su cui *infra*), si ritiene opportuno prevedere specifici requisiti di carattere patrimoniale, che si sostanziano nell'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale in grado di consentire ai clienti il ristoro dei danni eventualmente subiti.

In particolare, tenuto conto delle caratteristiche operative del mercato delle aste delle quote di emissione (*cf. infra* par. 6), l'art. 9 fissa il massimale assicurativo minimo per singola richiesta di risarcimento a 40.000 euro, mentre il massimale complessivo annuo è stato fissato in 2 milioni di euro. Per quanto riguarda eventuali caratteristiche specifiche della copertura assicurativa si è ritenuto opportuno, in questa fase iniziale di introduzione dell'obbligo, non inserire ulteriori prescrizioni circa il contenuto della copertura (durata, perimetro degli illeciti assicurati etc.), rimettendo all'autonomia delle parti l'individuazione delle forme più efficaci.

L'art. 10 individua le ipotesi di cancellazione dal registro, che possono essere di tipo "volontario" (la richiesta del soggetto istante), "decadenziali" (a seguito della perdita dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione o per il mancato pagamento del contributo di vigilanza) ovvero "sanzionatorie" (in conseguenza della violazione grave e sistematica della normativa di riferimento).

- il **Titolo III** riguarda le regole di condotta.

Ferma restando la diretta applicabilità delle prescrizioni comportamentali dettate dall'art. 50 del regolamento (UE) 2023/2830, l'art. 11 declina con maggior livello di dettaglio i presidi per un'efficace contenimento dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere nelle relazioni con i clienti per conto dei quali operano i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del TUF e che potrebbero confliggere con l'obiettivo di quest'ultimi di partecipare con diligenza, correttezza e trasparenza alle vendite all'asta delle quote di emissione. In particolare, in linea con quanto già previsto per i soggetti che prestano servizi finanziari, gli operatori sono tenuti a predisporre una *policy* per l'identificazione e per la gestione dei conflitti di interesse, dovendo, quale *extrema ratio*, informare i clienti qualora le misure elaborate non risultino sufficienti ad evitare il rischio di nuocere ai loro interessi.

Inoltre, tenuto conto che l'art. 50, par. 2, lett. e), del nuovo regolamento europeo, in continuità con quanto già prescritto dal precedente regolamento (UE) n. 1031/2010, consente ai soggetti legittimati a presentare offerte per conto dei clienti di chiedere loro il deposito di somme di denaro a titolo di acconto sull'acquisto delle quote di emissione, l'art. 12 fissa gli accorgimenti organizzativi e procedurali atti ad assicurare una separazione patrimoniale "multilivello".

In particolare, viene previsto che i soggetti autorizzati *ex art. 20-ter*, comma 1, del TUF depositino le disponibilità liquide ricevute dai clienti a titolo di acconto in conti separati presso depositari abilitati, mantenendo apposite evidenze contabili da aggiornarsi in via continuativa e con tempestività, in modo consentire la pronta ricostruzione delle posizioni di ciascun cliente.

Inoltre, nell'ottica di innalzamento del livello di tutela dei clienti, viene stabilito che i soggetti autorizzati *ex art. 20-ter*, comma 1, del TUF affidino a un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali l'incarico di provvedere, con cadenza semestrale, alla verifica della



riconciliazione tra le disponibilità liquide ricevute dai clienti e le somme depositate nei conti aperti presso i depositari abilitati. Al riguardo, in ottica di contenimento degli oneri a carico dei destinatari della disciplina, si prevede che l'attività di verifica della riconciliazione in parola possa essere svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale dei conti di cui i soggetti in esenzione MiFID eventualmente già si avvalgono per lo svolgimento del loro *business* principale.

L'art. 13 detta gli obblighi di comunicazione nei confronti della Consob, funzionali a rendere più efficace ed efficiente la vigilanza dell'Istituto.

Viene innanzitutto sancito l'obbligo per i soggetti autorizzati di comunicare le date di inizio, eventuale interruzione e riavvio dell'attività, nonché l'eventuale venir meno della copertura assicurativa prevista dall'art. 9, comma 1. Inoltre, per le persone giuridiche, è prevista la comunicazione di ogni variazione che intervenga nella composizione degli esponenti aziendali e dei soggetti che detengono il controllo, unitamente alla trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti.

Sono, infine, previsti obblighi di comunicazione "periodica", che si sostanziano nella trasmissione, con cadenza annuale (entro il 31 marzo di ciascun anno), di informazioni e dati sull'attività (sulla base di uno schema che verrà predisposto successivamente dalla Consob e reso disponibile sul sito *internet* dell'Istituto) nonché sui presidi organizzativi e procedurali posti in essere dagli operatori interessati, in modo da valutare la permanenza in capo agli stessi della capacità di esercitare correttamente l'attività per la quale sono stati autorizzati e le sue possibili evoluzioni.

6. ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Come sopra illustrato, il testo regolamentare posto in consultazione mira, nel quadro tracciato dalla normativa europea, a declinare con maggior livello di dettaglio l'*iter* procedurale sotteso al rilascio dell'autorizzazione a partecipare al mercato delle aste delle quote di emissione dei soggetti che beneficiano dell'esenzione MiFID in materia di *ancillary activities*, tra cui rilevano la definizione dei termini dell'istruttoria e l'individuazione delle forme e delle modalità di presentazione delle istanze.

Sono, inoltre, dettate disposizioni di attuazione delle regole di condotta che i predetti operatori sono tenuti ad osservare nell'operatività in conto terzi in materia di conflitto di interessi e separazione patrimoniale.

In particolare, nel definire i principi relativi alla formazione e alla tenuta del registro ove iscrivere i soggetti autorizzati *ex art. 20-ter*, comma 1, del TUF, si è inteso garantire coerenza con gli ulteriori albi ed elenchi tenuti dalla Consob, nell'ottica di consentire al pubblico la piena conoscibilità dei soggetti legittimati a partecipare al mercato delle aste delle quote di emissione.

Per quanto riguarda la procedura per l'iscrizione nel registro, si è mirato a definire un procedimento quanto più snello possibile, pur tenendo conto delle specificità connesse all'istruttoria, garantendo, altresì, la coerenza con i procedimenti previsti per l'autorizzazione degli intermediari abilitati.

Ravvisata l'opportunità di fornire indicazioni ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione, nell'ottica di agevolare gli operatori interessati e favorire l'ordinata gestione dei



procedimenti amministrativi sottesi, si è optato per una soluzione flessibile che detta i contenuti minimi dell'istanza e individua la documentazione da trasmettere (*cfr. Allegato 1*). Viene, inoltre, specificato il contenuto minimo della relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa (*cfr. Allegato 2*).

Le cause di sospensione/interruzione del procedimento individuate dalla bozza di regolamento sono quelle, connesse a esigenze istruttorie, ordinariamente previste per i procedimenti di autorizzazione. Resta fermo che, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla bozza di regolamento, trovano applicazione le disposizioni del regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, adottato con delibera n. 18388/2012.

Relativamente alle regole di condotta che i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, TUF sono tenuti ad osservare, le specificazioni rese nel testo in consultazione sono finalizzate ad innalzare i livelli di tutela dei clienti per conto dei quali quest'ultimi operano, fissando gli accorgimenti organizzativi e procedurali atti a consentire un efficace contenimento dei conflitti di interesse e una corretta gestione delle disponibilità liquide detenute a titolo di acconto.

In particolare, i controlli di natura contabile sulle somme depositate mirano a contemperare le esigenze di protezione dei clienti con la necessità di ridurre gli oneri a carico dei destinatari della disciplina.

Nella medesima ottica di innalzamento dei livelli di tutela è da leggersi anche la previsione che sancisce l'obbligo per gli operatori interessati di stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività. Nella definizione dei massimali assicurativi si è in particolare tenuto conto delle caratteristiche operative del mercato delle aste delle quote di emissione, avuto riguardo, da un lato, alla circostanza che il lotto minimo d'offerta è pari a 500 quote [*cfr. art. 6 del regolamento (UE) 2023/2830*] e, dall'altro lato, che l'andamento del prezzo medio dei diritti di emissione si è attestato dal 2022 sulla soglia di 80 euro per tonnellata di GHG.



Di seguito si riporta la bozza di Regolamento posta in consultazione

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI A
PRESENTARE OFFERTE NEL MERCATO DELLE ASTE DELLE QUOTE DI EMISSIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20-TER, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 58/1998**

**PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Fonti normative)**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «regolamento (UE) 2023/2830»: il regolamento delegato (UE) n. 2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

c) «soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico»: le persone fisiche o giuridiche stabilite in Italia che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera *l*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 2, e 50, del regolamento (UE) 2023/2830.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2023/2830, nel Testo Unico e nelle relative disposizioni attuative.

**PARTE II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE ASTE DELLE QUOTE DI EMISSIONE**

**TITOLO I
ISCRIZIONE**



Art. 3
(Iscrizione)

1. La Consob iscrive in un apposito registro i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del medesimo Testo Unico.

Art. 4
(Contenuto del registro)

1. Nel registro di cui all'articolo 3, per ciascun soggetto iscritto, sono indicati:

a) per le persone fisiche:

a.1) cognome e nome;

a.2) luogo e data di nascita;

a.3) indirizzo del domicilio eletto e, se diverso, indirizzo di residenza;

a.4) estremi del provvedimento di autorizzazione e numero d'ordine di iscrizione.

b) per le persone giuridiche:

b.1) denominazione sociale;

b.2) sede legale e, se diversa, sede della direzione generale;

b.3) codice identificativo LEI;

b.4) estremi del provvedimento di autorizzazione e numero d'ordine di iscrizione.

Art. 5
(Pubblicità del registro)

1. Il registro è pubblicato in apposita sezione del sito *internet* della Consob.

TITOLO II
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E DI CANCELLAZIONE

Art. 6
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione a presentare offerte nel mercato delle aste di quote di emissione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata da una relazione, redatta in osservanza a quanto previsto dall'Allegato 2, contenente l'illustrazione delle modalità con cui si intende svolgere l'attività



oggetto di autorizzazione, ivi incluse le misure procedurali e organizzative adottate dal soggetto istante per l'esercizio della stessa.

2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica al richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità.

3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione, ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

4. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) al soggetto richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il soggetto richiedente, se quest'ultimo è una persona giuridica;

c) a coloro che detengono il controllo del soggetto richiedente, se quest'ultimo è una persona giuridica;

d) a qualunque soggetto, anche estero.

5. Nei casi di cui al comma 4, il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi da parte della Consob. Il procedimento si estingue ove il soggetto richiedente non trasmetta gli elementi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

6. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione che intervenga nel corso dell'istruttoria ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2 sono portate senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, il soggetto richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

7. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi.

8. L'autorizzazione è negata quando non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2023/2830 ovvero il soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 7

(Requisiti di onorabilità e di professionalità)

1. Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2830, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle condizioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Il soggetto richiedente ovvero, se quest'ultimo è una persona giuridica, coloro che svolgono presso lo stesso le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:



a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

3. I soggetti indicati al comma 2 sono scelti secondo criteri di professionalità fra coloro che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Art. 8

(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, coloro che detengono il controllo del soggetto richiedente, se quest'ultimo è una persona giuridica, dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati nell'articolo 7, comma 2.



2. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della società.

3. Ove il controllo o la partecipazione di cui al comma 2 siano detenuti tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.

Art. 9

(Requisiti patrimoniali)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti richiedenti devono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ai clienti per conto dei quali presentano offerte al mercato delle aste delle quote di emissione, che assicuri una copertura di almeno 40.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo, e di 2 milioni di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

2. Il venir meno del requisito di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.

3. Durante il periodo previsto al comma 2, i soggetti non presentano nuove offerte al mercato delle aste delle quote di emissione.

Art. 10

(Cancellazione dal registro)

1. La cancellazione dal registro di cui all'articolo 3 è disposta:

a) su richiesta del soggetto;

b) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;

d) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;

e) a seguito della revoca dell'autorizzazione per effetto della violazione grave e sistematica delle disposizioni che regolano l'attività di presentazione delle offerte al mercato delle aste di quote di emissione.

2. I soggetti che intendono rinunciare all'autorizzazione a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione presentano apposita istanza alla Consob. La Consob delibera sulla domanda entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applica l'articolo 6, commi 4 e 5.



3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere *c*) e *d*), i soggetti cancellati dal registro possono esservi nuovamente iscritti a domanda, a condizione che siano rientrati in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto.

TITOLO III REGOLE DI CONDOTTA

Art. 11 (*Conflitti di interesse*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) 2023/2830, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico evitano che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività incidano negativamente sugli interessi dei clienti per conto dei quali presentano offerte. In particolare, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno o più clienti, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico, come misura estrema, comunicano chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L'eccessivo ricorso a tali comunicazioni ai clienti è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adottano misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.

Art. 12 (*Detenzione di somme di denaro a titolo di acconto*)

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera *e*), del regolamento (UE) 2023/2830, richiedono a titolo di acconto somme di denaro di pertinenza dei clienti per conto dei quali presentano offerte al mercato delle aste di quote di emissione, adottano misure adeguate per assicurare la salvaguardia dei diritti dei clienti e per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione di tali somme.

2. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dai clienti presso un depositario abilitato in conti intestati al soggetto depositante con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da quelli dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico.



3. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico istituiscono e conservano apposite evidenze delle somme di denaro di pertinenza dei clienti. Le evidenze sono relative a ciascun cliente e indicano i depositari abilitati presso i quali sono depositate le disponibilità liquide. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.
4. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico affidano a un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali l'incarico di provvedere, con cadenza semestrale, alla verifica della riconciliazione tra le disponibilità liquide ricevute dai clienti e le somme depositate nei conti aperti presso i depositari abilitati. L'attività di verifica della riconciliazione di cui alla presente disposizione può essere affidata al revisore legale o alla società di revisione legale eventualmente già incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico.
5. Il revisore legale o la società di revisione legale di cui al comma 4 comunicano senza indugio alla Consob le violazioni e le irregolarità rilevate nello svolgimento del proprio incarico.

Art. 13
(Comunicazioni alla Consob)

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico comunicano immediatamente alla Consob le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'attività.
2. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico comunicano alla Consob senza indugio e, comunque, non oltre due giorni lavorativi il venir meno della copertura assicurativa prevista ai sensi dell'art. 9, comma 1.
3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico sia una persona giuridica, qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella società è portata a conoscenza della Consob entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-terdercies, comma 1, lettera l), numero 3, del Testo Unico, entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del medesimo Testo Unico trasmettono alla Consob:
 - a) la relazione sulle attività svolte e sulle misure organizzative e procedurali adottate secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. In caso di modifiche rilevanti infrannuali, le stesse sono comunicate alla Consob entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Qualora non siano intervenute variazioni, la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;
 - b) i dati sull'operatività con indicazione delle informazioni relative alle offerte presentate in conto proprio e/o per conto dei clienti nel corso dell'anno precedente e dei relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob;



c) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.



ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE OFFERTE NEL MERCATO DELLE QUOTE DI EMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20-TER, COMMA 1, TUF

A) PER LE PERSONE FISICHE

1. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal richiedente e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, deve indicare:

a) le generalità complete del soggetto istante, comprensive dell'indirizzo del domicilio eletto in Italia e l'indirizzo di residenza, se diverso dal domicilio, e il codice fiscale o partita IVA, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere la specificazione degli elementi in base ai quali il soggetto istante ritiene che l'attività svolta ai sensi dell'art. 4-terdecies, comma 1, lett. *l)*, del TUF sia accessoria a quella principale, anche alla luce di quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE relativi ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale. Al riguardo, deve essere fornita indicazione dell'eventuale comunicazione effettuata alla Consob ai sensi del citato art. 4-terdecies, comma 1, lett. *l)*, numero 3), del TUF.

La domanda di autorizzazione deve, altresì, contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, attestante:

a) l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") e successive modifiche;

b) l'assenza di una delle situazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento;

c) la sussistenza dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 7, comma 3, del Regolamento.

3. Alla domanda di autorizzazione è allegata una relazione sulle modalità con cui si intende svolgere l'attività oggetto di autorizzazione, ivi incluse le misure procedurali e organizzative adottate, redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2, nonché copia del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

B) PER LE PERSONE GIURIDICHE

1. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della società, il codice identificativo LEI, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.



2. La domanda di autorizzazione deve contenere la specificazione degli elementi in base ai quali il soggetto istante ritiene che l'attività svolta ai sensi dell'art. 4-terdecies, comma 1, lett. l), del TUF sia accessoria a quella principale, anche alla luce di quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE relativi ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale. Al riguardo, deve essere fornita indicazione dell'eventuale comunicazione effettuata alla Consob ai sensi dell'art. 4-terdecies, comma 1, lett. l), numero 3) del TUF.

La domanda di autorizzazione è altresì corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;

b) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

c) verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 7 del Regolamento per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati.

d) elenco dei soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione, in valore assoluto e in termini percentuali, e del soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta;

e) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:

i) per le persone fisiche:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 e l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento.

ii) per le persone giuridiche:

- verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante;

f) copia del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

3. Alla domanda di autorizzazione è allegata una relazione sulle modalità con cui si intende svolgere l'attività oggetto di autorizzazione, ivi incluse le misure procedurali e organizzative adottate, redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.



ALLEGATO 2

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Il soggetto che richiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere, specificando, in particolare, se intende presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste di quote di emissione per conto proprio e/o per conto dei clienti della sua attività principale. In tale ultimo caso, deve essere fornita un'indicazione della tipologia di clientela per conto della quale verranno presentate offerte, anche per assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2830.

Inoltre, il soggetto istante descrive in maniera puntuale le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) 2023/2830.

In particolare, il soggetto istante fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:

1. i sistemi e le procedure per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio delle domande di partecipazione alle aste presentate per conto dei clienti e l'efficiente partecipazione alle aste;
2. una descrizione della politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;
3. una descrizione dei criteri e delle politiche di remunerazione dell'attività svolta a favore dei clienti;
4. il metodo di determinazione delle somme che possono essere detenute a titolo di acconto secondo quanto previsto dall'art. 50, par. 2, lett. e), del regolamento (UE) 2023/2830 e le misure adottate per assicurare la separazione patrimoniale e la salvaguardia dei diritti dei clienti, ivi incluse le informazioni riguardanti l'incarico conferito ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
5. i presidi, anche di carattere informatico, adottati per la ricezione dei pagamenti forniti dai clienti e per il trasferimento delle quote ai clienti per conto dei quali operano;
6. il luogo e la modalità di conservazione della documentazione e delle informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento dell'incarico per la gestione di offerte per conto dei clienti;
7. le misure adottate per il trattamento dei reclami presentati dai clienti;
8. i presidi per assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite dai clienti in ragione dell'attività svolta;
9. le misure per assicurare il rispetto della normativa relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;



10. una descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane dedicate all'attività;
11. ogni ulteriore elemento utile ad illustrare le caratteristiche dell'attività svolta.